FACOLTA' DI RINNOVO DEI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% CON SCADENZA 1° APRILE 1959 E COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AL GRADUALE ACQUISTO SUL MERCATO DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI

Art. 1

E' data facolta' ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi - 1959 di chiedere il rinnovo, anche anticipato, dei buoni stessi qualora non intendano provvedere alla loro riscossione alla scadenza del 1° aprile 1959. In corrispondenza dell'operazione di rinnovo il Ministro per il tesoro emettera', con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° gennaio 1968, che godranno, oltre ai premi da assegnarsi mediante sorteggi annuali, anche di uno speciale premio di rinnovo, previsto dal successivo art. 2.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Facolta' di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali
Estremi	Decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/facolta-di-rinnovo-dei-buoni-del-tesoro-novennali-5-con-scadenza-1/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it